

L'Archivio Storico Diocesano è uno dei numerosi archivi ecclesiastici di Napoli, e – come ben si può immaginare – è fra essi, per molti motivi, il più importante o, almeno, quello che, per il rilievo della istituzione a cui è pertinente, più immediatamente si impone alla considerazione degli studiosi. Nell'ambito stesso dell'Episcopio altri archivi meritano, in verità, anch'essi un'attenzione non casuale, quali certamente l'Archivio del Capitolo e quello della Cappella del Tesoro di San Gennaro¹. Fuori dell'Episcopio qualche istituzione particolare ha pur essa una documentazione di rilievo. Tale è il caso dell'archivio della Compagnia dei Bianchi di Giustizia², così come quello della Compagnia della Disciplina della Santa Croce³. Numerosi documenti sono raccolti in serie presso qualcuna delle parrocchie cittadine, mentre non pochi dei monasteri e delle case religiose napoletane offrono ancora, in qualche caso, un'apprezzabile copia di carte. E fuori dell'ambiente ecclesiastico sarebbe poi da ricordare la non meno imponente documentazione ecclesiastica finita nell'Archivio di Stato, a cominciare dalla serie dei Monasteri soppressi e da quelle delle magistrature civili più in contatto, per ragioni e competenza di ufficio, con enti ecclesiastici, come erano il Cappellano Maggiore del Regno e la Delegazione della Reale Giurisdizione⁴.

In un paese, nella cui cultura e nelle cui vicende il rapporto fra Stato e Chiesa e la presenza degli istituti ecclesiastici hanno avuto un'influenza determinante⁵, il rilievo civile e storiografico della documentazione ecclesiastica è facilmente supponibile. Una serie di traversie secolari ha fatto, tuttavia, in modo che il patrimonio documentario napoletano legato alle memorie e alle vicende della Chiesa e dei suoi istituti napoletani abbia subito dispersioni incredibilmente cospicue e si presenti tuttora, in molti casi, in condizioni largamente insoddisfacenti sia per quanto ne riguarda la sistemazione che per quanto ne riguarda l'ordinamento. Per l'Archivio Diocesano, grazie anche alla sollecitudine degli arcivescovi succeduti al Mimmi, la situazione è andata, peraltro, verso un graduale, ma radicale miglioramento. Ciò che ha consentito di redigere una guida più analitica, meno approssimativa e più vicina alla redazione di un inventario particolareggiato e definitivo; e ha reso possibile ripercorrerne le vicende sulla base della migliorata immagine di sé che esso ha così offerto.

I. *Origini e istituzione dell'archivio*

«L'Archivio dell'Arcivescovado Napoletano ebbe la sua origine – secondo una scrittura, in esso conservata, del 1739, e cioè dal tempo del cardinale Spinelli (1734-1754)⁶ – nel fine

del XVI secolo, e propriamente nell'anno 1598». A quell'anno la scrittura fa risalire un decreto della Congregazione dei Vescovi e Regolari col quale si ordinava che «tutte le scritture, atti e processi dell'Arcivescovato Curia si riponessero e custodissero nelle stanze particolari a tal effetto destinate dall'Em.mo Arcivescovo Gesualdo, con due chiavi, una da tenersi dal Cancelliere della Curia e l'altra dal Vicario generale o da altra persona destinata dall'Arcivescovo».

Questa tarda origine di una accurata e specifica conservazione delle carte può concorrere a spiegare il fatto che, come ricorda il Kehrl, l'Archivio arcivescovile napoletano «privilegiis Romanorum pontificum et diplomatibus regum et imperatorum medii aevi, immo chartis antiquis omnino caret»⁷: giudizio, tuttavia, eccessivo, dato che di carte antiche, medievali, l'Archivio del tutto non manca, ma giudizio pur sempre esatto nell'insieme.

All'avvio della stessa sistemazione del 1598 si sarebbe arrivati, peraltro, secondo la scrittura a cui ci riferiamo, sotto l'urgenza di sollecitazioni che non avevano diretta attinenza con la preoccupazione di formare un vero e proprio archivio della Curia, benché finissero di necessità con l'implicarla. La scrittura richiama, a questo riguardo, la disposizione romana del 1595 che, «per rimediare ai molti inconvenienti che causava la venalità delle mastrodattie de' vescovi», proibiva «in avvenire di vendere gli notariati o mastrodattie». In realtà, il problema si era posto già prima di quella data, e per ragioni che si riportavano alle tante necessità di disciplina e di correzione della prassi ecclesiastica a cui ci si era trovati di fronte e si era inteso di provvedere nel Tridentino.

Nel caso delle cancellerie e degli archivi erano in gioco interessi non soltanto di privati, ma della stessa gerarchia. Dopo la chiusura del Concilio la Curia romana aveva dovuto perciò richiamare più volte le disposizioni al riguardo. Al Vescovo di Ostuni la Congregazione dei Vescovi aveva dovuto scrivere già in data 3 settembre 1577 che «il Vescovo fa bene a non vendere la mastrodattia, ma non del partecipare esso di guadagno alcuno delle scritture, e nelle cause criminali, quando si dà il processo da trasportarsi al giudice dell'appellatione, non si paga cosa alcuna né al vescovo né al suo cancelliere, stante la disposizione del Sacro Concilio di Trento»⁸. L'applicazione delle disposizioni conciliari metteva, quindi, in causa anche le eventuali entrate vescovili, sia a titolo diretto che a titolo di affitto, relative al lavoro di cancelleria delle curie episcopali. All'Ordinario napoletano Roma ripeté il 26 agosto 1592 la prescrizione che «i prelati non abbiano d'affittare le cancellerie dei loro tribunali, ma quelle debbono far esercitare da ministri proprii, da essi provisionati, senza dar loro participatione alcuna degli emolumenti e proventi di essa». La ragione ne era chiaramente indicata: si riteneva che così «i popoli habbiano da rimaner più sicuri da esattioni indebite, e i poveri da conseguir più gratie di quelle che ponno far loro gl'istessi affittuarii»⁹. Allo stesso scopo era prescritto che «ciascun tribunale habbia la sua pandetta e tassa delle mercedi degli officiali, stesa e attaccata in publico nella stanza della residenza de' notari, di maniera che colui che tratta nel tribunale possa a sua posta chiarirsi di quanto dee pagare».

Impedire la speculazione sia dei privati che degli ecclesiastici, dare la certezza del costo degli atti curiali vescovili, mantenere questo costo a livelli accettabili e, comunque, non proibitivi per i meno agiati voleva dire, però, dar luogo a una operazione di tutt'altro che pacifico e scontato svolgimento. Nelle opere secentesche e settecentesche di diritto cano-

nico e di prassi curiale il caso di Napoli faceva testo, e la lettera di istruzioni dell'agosto 1592 all'Arcivescovo napoletano veniva riportata per intero¹⁰ come specifica ed esauriente delineazione della linea vaticana in materia di cancellerie e di archivi vescovili. Ma avrebbero potuto far testo anche le difficoltà che Annibale di Capua e il suo successore incontrarono prima di riuscire a conseguire l'obiettivo in quella lettera fissato.

Il primo aprile 1593 l'Arcivescovo ricordava la disposizione vaticana che gli uffici dei mastridatti dei tribunali episcopali dovessero essere ricoperti solo per nomina (e, quindi, non con la vendita di essi a privati) e non dar luogo a partecipazione dei titolari agli utili degli stessi uffici, e ciò sotto pena di nullità degli atti compiuti con la partecipazione di mastridatti diversamente insediati. L'Arcivescovo ricordava pure di aver «replicato et allegato molte ragioni acciò non si alterassero le concessioni fatte» ai mastridatti già in carica, senza aver, peraltro, trovato ascolto a Roma, e ricevendone, anzi, in data 16 marzo 1593 drastica conferma della precedente disposizione. Di conseguenza il di Capua provvedeva a rescindere e ad annullare ogni precedente concessione, promettendo soltanto che si sarebbe procurato «con molta pietà et carità di remediare alla indennità» dei notai così destituiti. Il provvedimento di revoca fu direttamente notificato agli interessati, convocati nel palazzo vescovile alla presenza dell'Arcivescovo il seguente giorno 5 aprile, da Giovanni Camillo Prezioso, a sua volta notaio e mastrodatti delle cause del Sant'Ufficio. Erano presenti Deodato De Felice, Pietro Giacomo Proto, Giovanni Antonio Turco, Giovanni Marco Cantarella, Francesco e Scipione Ioele, Muzio Carbone e Simone Porzio. Agli assenti (Giovanni Angelo Russo e Giovanni Giacomo Salerno) si provvide a notificare il decreto arcivescovile a domicilio. Da allora in poi essi erano, quindi, da considerarsi nominati dall'Arcivescovo, senza più potersi dire possessori dell'ufficio (quali di fatto erano stati) a titolo di compera onerosa e senza più alcuna partecipazione ai relativi utili. Contro di ciò essi reclamarono, comparendo tutti insieme di nuovo nel palazzo vescovile il 7 aprile. A sua volta il di Capua l'8 aprile stabilì per essi la retribuzione fissa prevista dalla nuova normativa¹¹.

Ciò non vuol dire che l'Arcivescovo si astenesse dal far presente a Roma la particolarità della Curia di Napoli rispetto alle altre del Regno, alle quali la soppressione della venalità delle cariche in questione egualmente si applicava. Secondo la già citata scrittura spinelliana del 1739, egli fece presente tanto che i notai napoletani erano dieci, e «ciascuno *in capite*», ossia costituito nel proprio diritto a titolo strettamente individuale, quanto che essi «possedevano le banche in loro vita con titolo oneroso di compra e con facoltà di venderle». Non si trattava, cioè, di una o due persone, come poteva accadere nella curia di un piccolo vescovado, ma di un gruppo consistente di professionisti, che vantavano titoli precisi e incontestabili di possesso venale del loro ufficio. In piccolo, l'Arcivescovo napoletano si trovava di fronte a uno dei maggiori problemi posti dalla prassi e dalle strutture amministrative del tempo¹². In Francia lo si risolse qualche anno dopo, nel 1604, con la *Paulette*, che di fatto faceva degli uffici una proprietà privata riconosciuta¹³. Nella Chiesa – impegnata nell'attuazione dello spirito tridentino e della strategia e della normativa deliberate dal recente, grande Concilio – la privatizzazione delle sue strutture era più difficilmente accettabile, mentre un orientamento opposto, specialmente alla periferia dell'organizzazione ecclesiastica, riusciva di gran lunga più congruente allo spirito della riforma *in capite et*

in *membris*, allo sforzo di accentrimento politico e burocratico, al bisogno di tagliare via via gli elementi esterni di parassitismo o di privilegio cresciuti largamente sul tronco secolare della Chiesa e prosperati soprattutto nell'epoca pre-tridentina di rilassamento nella forza di direzione e di controllo del governo locale e periferico della Chiesa¹⁴. Visto dalla periferia, il problema poteva, tuttavia, presentare altri aspetti e difficoltà: la forza degli interessi costituiti poteva essere difficile da scalzare senza sollevare problemi o, almeno, echi che andassero oltre la stessa sfera ecclesiastica di azione e di autonomia.

Era certamente il caso dei notai della Curia napoletana, in una città nella quale la forza della burocrazia e il professionismo forense, già tradizionalmente forti, erano in via di ulteriore affermazione¹⁵. Fu ciò che il di Capua fece presente a Roma. D'altra parte, la vendita degli uffici legava alla Curia, e per essa alla Chiesa, gruppi di borghesia ricca e ne consolidava la presa e l'integrazione con la società che contava. Né la vendita degli uffici significava necessariamente scarsità di competenza nei funzionari così prescelti. Semmai, data la disponibilità finanziaria richiesta per affrontare le spese di acquisto degli uffici, talora davvero cospicue, essa riduceva di fatto la base di reclutamento del personale e faceva sì che a deciderne fosse in pratica la cooptazione esercitata da coloro che erano già in carica. Però, la facoltà di alienazione che i titolari avevano dell'ufficio da essi posseduto permetteva, nello stesso tempo, di evitare una immobilizzazione dell'ufficio di durata indefinita. A sua volta, il frequente ricorso dei titolari dell'ufficio all'appalto o al sub-appalto di esso ad altre persone consentiva di utilizzare capacità tecniche più spiccate, pur salvaguardando il reddito del possessore¹⁶.

Proprio per quanto riguarda i problemi della ereditarietà e della cooptazione nella trasmissione degli uffici, può essere interessante notare che i nomi dei notai diocesani napoletani del 1593-1595 corrispondono largamente a quelli che risultano già una ventina di anni prima. Un decreto del Vicario generale Pietro Francesco Guidobono, del 13 agosto 1579¹⁷, accoglie, ad esempio, pienamente la richiesta dei mastri della Curia vescovile di stabilire fra loro un turno preciso per redigere, percependo i relativi emolumenti, senza privilegio né prevaricazione o maggiore vantaggio di alcuno di loro, gli atti concernenti le «absolutioni de giuramenti parte non citata et informationi de matrimonij de forastieri che si pigliano in detta Corte summariamente». Il quadro qui a fronte che risulta dal confronto fra le sottoscrizioni del 1579 e i nominativi del 1593-1595 mostra che, su dieci uffici, in tre casi si tratta delle stesse persone, in quattro casi di persone delle stesse famiglie e solo in tre casi di nomi nuovi (che potrebbero, peraltro, aver acceduto all'ufficio per rapporti di parentela o di acquisto coi predecessori). Erano, quindi, tutt'altro che ingiustificate anche per Napoli le preoccupazioni romane circa le incrostazioni di potere (oltre la speculazione a danno degli utenti degli uffici curiali) che si potevano determinare negli interstizi della grande macchina dell'organizzazione ecclesiastica.

Le ragioni addotte dall'Arcivescovo a sostegno dei ricorrenti non potevano, comunque, trovare a Roma molta considerazione. La scrittura spinelliana informa che venne intanto ordinato di mantenere la soppressione di ogni facoltà, da parte degli interessati, di alienazione dei rispettivi uffici, di modo che questi, come uffici venali, «si andassero da mano in mano estinguendo con la morte di ciascun notaro» e che «dopo la morte di tutti ogni cosa restasse unita alla Mensa» arcivescovile. In data primo marzo 1595 la Congregazione

Mastri della Curia Napoletana

1579	1593-1595
Sebastiano Vadiglia	Giovanni Aniello Turco
Annibale Porzio	Simone Porzio
Aniello Salerno	Giovanni Giacomo Salerno
Paolo Marango	Giovanni Marco Cantarella
Pietro Giacomo Proto	Pietro Giacomo Proto
Francesco Ioele	Francesco Ioele
Luca Antonio Parrillo	Scipione Ioele
Deodato De Felice	Deodato De Felice
Giovanni Vincenzo Carola	Giovanni Angelo Russo
Giovanni Battista Carbone	Muzio Carbone

dei Vescovi e Regolari, con lettera firmata dal Cardinale Alessandrino¹⁸, comunicò, tuttavia, al di Capua che ai ricorrenti veniva riconosciuta la facoltà di appellarsi a Roma presso la stessa Congregazione. Il di Capua, sempre attenendosi alla linea voluta dal Vaticano, aveva offerto ad essi il rimborso del prezzo a suo tempo versato per l'acquisto dell'ufficio. Il 9 marzo 1595, di nuovo riuniti nel palazzo dell'Arcivescovo, essi dichiararono di accettare tale rimborso e di rimettersi, per il resto, completamente alle già note disposizioni vaticane. Fecero eccezione soltanto Deodato De Felice e Pietro Giacomo Proto, i quali chiesero al di Capua, e ne ottennero, licenza di recarsi a Roma per avvalersi della facoltà di appello riconosciuta dalla Congregazione.

Recatisi a Roma il De Felice e il Proto e ascoltati i loro motivi dalla Congregazione, questa non fece altro che ribadire ancora una volta i precedenti deliberati. L'8 maggio 1595 il di Capua ne ricevé una nuova comunicazione con cui si prescriveva, più precisamente, «di ridurre tutti li atti et scritture de qualunque sorte se siano fatte et da farnosi in detti officij sotto la cura de un cancelliero et mastro de atti solo, da eligersi [a scelta dell'Arcivescovo], habile et sufficiente per un carico cossi grande, al quale si debbia fare... la concessione di detto officio di cancelliero et mastro d'atti del suo Tribunale in vita d'esso detto, dopo la cui morte resti l'ufficio sopradetto per l'Arcivescovo ch'allora sarà, che lo facci esercitare da una o più persone a nuto amovibile, senza titolo d'affitto o di vendita, con questa dichiarazione però che quel che hora elegerà sia tenuto et debia sborzare a' mastri d'atti, prima che pigli possesso delli banchi et officij prefati otto rimasti, il denaro sborzato da essi nella compra fatta». Il rimborso da effettuare ai notai decaduti era, dunque, a completo carico di colui che fra essi l'Arcivescovo avrebbe scelto come titolare dell'ufficio, vita natural durante, per conto della Curia arcivescovile e non a titolo di affitto o di vendita. L'esborso a cui il prescelto veniva così obbligato era considerato, in altri termini, un regolamento privato di conti fra costui e gli altri ex possessori degli uffici di cancellieri e mastri della Curia, e non già la soddisfazione contrattuale del rapporto che il prescelto, sempre e soltanto vita natural durante, avrebbe continuato a intrattenere con l'Episcopio napoletano. Roma otteneva, in tal modo, di regolare l'aspetto finanziario del provvedimento di revoca dei titolari degli uffici a suo tempo acquistati, senza dar luogo

formalmente a una loro alienazione complessiva da parte dell'Arcivescovo a favore di uno solo dei precedenti titolari, il quale veniva perciò a trovarsi nella singolare condizione di esercitare un ufficio comportante per lui un non trascurabile onere finanziario e di non tenerlo con alcuno dei diritti proprii di un acquirente o di un fittuario. Il che sarebbe stato un vero e proprio *monstrum* giuridico, se a sostenere le condizioni leonine imposte dalla Curia romana non vi fosse stata proprio una dottrina giuridica tanto precisa e consolidata come quella della inalienabilità e imprescrittibilità dei diritti e delle prerogative patrimoniali della Chiesa¹⁹.

Le disposizioni della Congregazione dei Vescovi dell'8 maggio 1595 imponevano, come si è visto, di rimborsare otto soltanto, e non nove, dei precedenti dieci titolari della mastroddia episcopale da parte del prescelto. Ciò accadeva perché per gli uffici del Proto e del De Felice si sarebbe provveduto a tenere il di Capua al corrente di ciò che si sarebbe deciso per il tramite dell'Indelli, suo agente a Roma. In ogni caso, però, le disposizioni romane escludevano dalle misure prescritte «la banca et officio deputato per le cause et negotij del Santo Ufficio, quale si lassa nei termini soi in tutto et per tutto»: il che già risulta a noi dal fatto che a redigere il primo atto di notifica della revoca dalle loro funzioni agli interessati nell'Episcopato il 5 aprile 1593, era stato proprio il notaio e mastrodatti delle cause del Sant'Uffizio, Giovanni Camillo Prezioso.

All'Arcivescovo non restò, comunque, a questo punto, che dare l'ultima esecuzione ai delibereati così definiti. È sintomatico, tuttavia, che il di Capua nominasse – con decreto firmato a Pozzuoli il primo giugno 1595²⁰ – quale primo «unico cancelliere e mastrodatti» del Tribunale della Curia, vita natural durante, proprio uno dei due ricorrenti contro le disposizioni curiali, e cioè il Proto, «colla condizione di pagare il prezzo degli altri officij alli restanti notari, che già fu pagato in somma di ducati 5.580»²¹. Evidentemente il Proto aveva mosso ricorso sapendo il fatto suo, o per la sua posizione nella città e negli ambienti forensi o per altri appoggi che poteva avere nella stessa Curia arcivescovile. Togliendo dal computo il costo di quello del Santo Ufficio, il prezzo medio pagato per ciascuno di tutti i nove uffici soppressi era di 620 ducati. Ma questo prezzo medio era la risultante di valori effettivi diversi, che un «ricordo del vero prezzo sborzato per Pietro Jacovo Prota per l'unione fatta in sua persona di tutti l'officij che prima erano in la Corte Arcivescovile di Napoli»²² precisa così:

«Per l'ufficio di Diodato De Felice D. 1.000, et ne dovea sborzare D. 600.

Per l'ufficio di Gio. Angelo Russo D. 630, et ne dovea sborzare D. 530.

Per l'ufficio di Cantarella D. 450, et ne dovea sborzare D. 450.

Per l'ufficio di Simon Portio D. 430, et ne dovea sborzare D. 430.

Per l'ufficio di Turco D. 450, et ne dovea sborzare D. 450.

Per l'ufficio di Salerno D. 500, et ne dovea sborzare D. 500.

Per l'ufficio di Scipione Ioele D. 520, et ne dovea sborzare D. 520.

Per l'ufficio di Carbone all'Arciv.º Annibale D. 500. Per questo non si dovea sborzare cosa alcuna per causa che morse a tempo dell'unione.

Per l'ufficio delle scomuniche che prima era del detto Prota D. 1.100, et ne dovea sborzare D. 1.100.

Lo prezzo sborzato D. 5.580. Quello che veramente dovea sborzare D. 4.580. Et ne donò di più al detto Arcivescovo D. 700».

È lecito, probabilmente, congetturare che la più forte differenza di prezzo pagata al De Felice fosse in relazione col fatto che quest'ultimo fosse stato il solo, insieme con lo stesso Proto, ad appellarsi in Roma contro le misure di unificazione e di deprivatizzazione delle mastroddie vescovili e, dunque, a opporre ad esse la maggiore resistenza. L'aver poi pagato anche 700 ducati all'Arcivescovo a titolo del tutto gratuito portava la cifra complessiva sborsata dal Proto a 6.280 ducati, e faceva salire la media del prezzo di acquisto di ciascuna delle nove mastroddie sopresse da 620 a 697,77 ducati, mentre il loro valore effettivo globale di 5.080 ducati (erano stati, infatti, pagati 400 ducati in più al De Felice e 100 al Russo) l'avrebbe fatta ascendere soltanto a 564,44 ducati. E che questo fosse, in realtà, il prezzo più vicino al vero valore di mercato degli uffici in questione è senz'altro dimostrato dall'atto rogato dal notaio Giuseppe Pellegrini, col quale, in data 17 settembre 1592, Annibale Porzio cedeva il suo «officium attuariatus Curie archiepiscopalis» per il prezzo di 545 ducati, versati per intero e in contanti al momento della firma dell'atto²³.

Dietro il sovrapprezzo di fatto pagato dal Proto non si nascondeva, peraltro, soltanto il suo facilmente presumibile vantaggio di acquistare un ufficio, in cui la possibilità di remunerare ampiamente, attraverso la prassi e gli abusi ad esso legati, il maggior capitale versato era fuor di dubbio. Vi era, di più, una vera e propria gara svoltasi tra più aspiranti allo stesso incarico. L'altro dei due ricorrenti contro le disposizioni che avevano portato alla unificazione nelle mani del Proto degli uffici notarili diocesani di Napoli, ossia il De Felice, ricorse pure contro la scelta del Proto. Egli non si limitò ad affermare che «per la pretensa unione... n'è resultato et resulta grandissimo danno et incomodità di tutto il clero et populo» di Napoli, e cioè «per essere la machina grande et popolata, et per stare in man di un solo huomo poco capace de negotii correnti» e «per la varietà di quelli». Il De Felice insisteva, è vero, anche su questi aspetti. «Non solo n'è causata – affermava – una tirannide nel pagamento, ma detractione et lungheza di tempo nell'espeditioe di negotij» e, cosa ancora più grave, la pratica impossibilità anche solo di protestare contro un tale stato di cose, «perché, dovendosi trattare più volte per diversi negotij con un solo huomo, è necessario sempre tacere et suffrire danno et oppressione, perché, aggravandosi, l'altra volta caderia in man del istesso nemico». Il che, proseguiva, era «cosa contro una lunga esperienza, essendo sempre, da che fu la Chiesa di Napoli, solito essercitarsi detto officio per più notarij, acciò, sentendosi alcuno agravato da uno, ha trattato con altri, senza necessità di tornare ad idem». A questo elogio della libera concorrenza il De Felice aggiungeva di essere stato costretto «per forza et violenza resignare il suo officio, che con giusto titolo per anni 22 in circa ha posseduto et pacificamente essercitato in detta Corte Arcivescovile». Ma, soprattutto, egli insinuava essere ciò accaduto ed essere stato scelto il Proto solo «per causa che la bona memoria del R.mo Annibale Arcevescovo di Napoli recevi contanti in sua mano ducati mille da Pietro Giacomo Proto in parte di ducati 1.300 per fare cadere detta pretensa unione in sua persona et non in persona d'esso esponente [e, cioè, del De Felice, attore del ricorso], si come si doveva come più idoneo ad tanto essercitatio iuxta la forma delle lettere» della Congregazione dei Vescovi e Regolari. Nel luglio del 1596, quando il ricorso fu discusso dinanzi alla Curia napoletana, il De Felice fu sfidato dal Proto a provare «lo loco et lo tempo della violentia facta» dal di Capua ai suoi danni, «et anco il modo». Al che il De Felice aggiunse che il defunto Arcivescovo «non ha-

veria fatta detta unione, n' eletta la persona d'esso Proto, si realmente non fusse stato detto patto et pagamento²⁴, poi che il medesimo patto detto Monsignor Arcevescovo aveva fatto con messer Andrea Sebastiano, il quale aveva già incominciato a pagare ducati 900 in parte, si come consta et appare per declaratione fatta da detto Monsignor Arcevescovo *in articulo mortis* in beneficio di esso Andrea». Ed era stato per questa ragione, concludeva il De Felice, ossia perché l'unificazione del servizio notarile di Curia non era stato fatto «iuxta la forma delle lettere» giunte da Roma, che egli «non volse mai resignare il suo officio, per il che il Vicario Ardicino Biandra [vicario tra il 1592 e il 1594] per ordine di detto Arcevescovo... per forza et violenza... levò et fe' levare ad esso Diodato la chiave della curia dell'ufficio suo», minacciando e ordinando di incarcerarlo e «levandole dette chiave dalla sacca dove esso Diodato le teneva, et mandò ad rompere et scassare la curia et cascionetti del suo officio, da dove se presero tutte le scritture».

L'accusa che il De Felice così muoveva anche al di Capua dimostrava, dunque, sia quella che egli definiva la violenza fattagli, sia l'interesse suscitato dall'istituzione dell'ufficio unificato. A carico dell'avversario il De Felice aggiungeva che il Proto era «podagroso et malsano di sua vita et intrigato in molte mercantie»²⁵. Ma, soprattutto, insisteva sulle esigenze dell'ufficio, prima esercitato da 4, poi da 6, poi da 8 e, infine, da 10 notai, per la istituzione di un nono e di un decimo posto dovuti l'uno all'Arcivescovo Mario Carafa in persona di Giovan Battista Carbone e l'altro al Burali di Arezzo in persona di Francesco Ioele; e faceva presente che per le stesse ragioni «nelli Regii Tribunali sono più numero de mastridatti», con l'aumento, ad esempio, da uno a quattro, «oltre il numero di 24 attintanti», nella Camera della Sommaria: altra interessante ed evidente conferma della necessità di espansione degli uffici determinata dalla crescita demografica e generale di Napoli nella seconda metà del secolo XVI. D'altra parte, che quanto affermato dal De Felice sul sovrapprezzo pagato al di Capua fosse vero, è dimostrato dal verbale dell'interrogatorio di uno dei testimoni da lui adottati nel procedimento di ricorso che aveva avviato. Dallo stesso procedimento sappiamo che al Porzio e al Cantarella il Proto non pagò la somma dovuta, e corrispose, invece, su di essa un interesse annuo del 7%. Ma soprattutto, da un interrogatorio fatto allo stesso De Felice il 31 dicembre 1597, sappiamo che, dopo il ricorso fatto insieme a Roma contro le misure prese a suo tempo dal di Capua, egli e il Proto si erano messi d'accordo perché l'ufficio dello stesso De Felice venisse pagato 1.500 ducati, mentre poi, su pressione sullo stesso anche dell'Arcivescovo, ne erano stati pagati soltanto mille, benché il De Felice ammettesse di averlo acquistato dall'Arcivescovo Mario Carafa solo per 600 ducati.

Il Cardinale Alessandrino, come prefetto della Congregazione dei Vescovi, aveva intanto comunicato, il 24 luglio 1595, alla Curia napoletana l'approvazione pontificia della nomina del Proto, restando impregiudicata all'esame della Congregazione la questione del prezzo che egli «pretendeva conseguire... del suo officio»²⁶; e, morto il di Capua, lo stesso Alessandrino ordinò il 25 ottobre successivo al Vicario Capitolare, reggente dell'Archidiocesi, di operare la registrazione, a tutti gli effetti, della sua lettera del luglio²⁷.

La prova di Pietro Giacomo Proto nel suo ufficio – come il De Felice aveva previsto e denunciato – non risultò soddisfacente, dando «occasione di lagnanze al publico nell'esazione eccessiva de' diritti»²⁸. Andrea Sebastiani rinnovò a lui, nel corso del 1596, l'offerta di ac-

quisto che aveva già fatto al di Capua, benché, questa volta, soltanto per la metà dell'ufficio. Ma il Proto, dopo averla sollecitata, la rifiutò «con dire...: *aut Caesar, aut nihib*»²⁹. Non è improbabile, però, che il rifiuto fatto seguire alla sollecitazione di trattare da parte del Proto, fosse dovuto a qualche oscura o sottile manovra di quest'ultimo per parare le ripercussioni dei passi che il successore del di Capua sulla cattedra napoletana, il cardinale Alfonso Gesualdo, veniva effettuando per migliorare l'amministrazione della sua diocesi.

Il Tribunale arcivescovile fu tra i primi uffici a formare oggetto della sua attenzione. Esso era allora formato, oltre che dal Vicario (il Gesualdo nominò vicario Ludovico Boido), dai monsignori Bersellino, Orazio Venezia e Stefano Quaranta come consultori, dall'Avvocato fiscale e da Andrea Sebastiani come procuratore fiscale. Per le cause civili si pagavano diritti ammontanti al 4% del valore della materia in questione, che andavano divisi fra l'attuario (1/4) e il consultore commissario della causa e il vicario (3/4). Per le cause criminali, in caso di assoluzione si pagavano «sportule ad arbitrio», divise nello stesso modo³⁰. Di questi diritti e dei diritti di cancelleria il Gesualdo fece redigere una tabella nuova, che sottopose anche all'Arcivescovo di Sorrento. Questi gli rispose, l'8 maggio 1596, approvando quanto previsto per le cause ordinarie, ma trovando «tenui l'emolumenti precise per le sentenze diffinitive» nelle cause delegate; e ribadiva pure l'opinione, già espressa in precedenza, che, «per porre una corona a questo Tribunale che sarebbe di molta edificazione al popolo», sarebbe stato opportuno togliere ai componenti di esso «tutti l'emolumenti dalle cause ordinarie» e pagare una «provisione» da parte della Curia³¹.

La documentazione di cui disponiamo ci ha conservato, fra l'altro, un quadro comparativo tra i diritti previsti dalla pandetta vecchia, quelli proposti dal Gesualdo, quelli approvati da Roma e quelli fissati per i tribunali regi³². Se ne ricava che, se la revisione del Gesualdo era stata tendenzialmente severa, quella approvata da Roma lo era ancora di più (e se ne ricava, per la verità, anche che i tribunali laici appaiono, in linea di massima, meno esosi di quelli ecclesiastici). Non sorprende, perciò, che il Proto riluttasse al provvedimento con grande decisione. Anzi sorprende tanto meno, in quanto contemporaneamente il Cardinale ingiungeva al Proto di tenere «per servizio della Curia e del publico»³³ non meno di dieci scrivani, cosa che egli, evidentemente, ricusava di fare per la spesa che un maggior numero di scrivani avrebbe comportato.

Fu, probabilmente, anche questa riluttanza del Proto a spingere l'Arcivescovo alla ricerca di una soluzione definitiva del problema che per la cancelleria della Curia napoletana si era aperto ormai da quasi cinque anni. Certo è che furono redatti per lui su quel problema alcuni memoriali, il cui esame fornisce interessanti particolari non solo sui vari aspetti del problema stesso, bensì anche su numerosi dati di fatto di un certo interesse.

Anonimo e non datato è un memoriale, che stimava il valore dell'ufficio a 5.000 ducati (che ne era, infatti, come sappiamo, il valore reale) e proponeva di riscattarlo, per «unirlo in perpetuo alla Chiesa et mai più se possa vendere», ricorrendo alla «vendita di tante annue entrate alla ragione di ducati otto più o meno per cento sopra gli emolumenti del medesimo officio con potestà di affrancare ogni anno ducati cinquecento di capitale». In luogo del Proto si sarebbe fatto ricorso a dieci notai, «che non vi vogliono manco», ognuno dei quali avrebbe dovuto tenere «alquanti scrivani per aiuto» e pagare 60 ducati all'anno, col che si sarebbe largamente raccolto l'ammontare degli interessi da corrisondersi

ogni anno ai compratori delle annue entrate la cui vendita era prevista per mettere insieme i 5.000 ducati proposti per il pagamento del riscatto. Questi notai e scrivani avrebbero dovuto fare in modo che «s'osservasse la pandetta», ossia le tariffe fissate per la produzione degli atti nella Curia notarile, sicché «li negotianti non fossero detratati (= straziati)», e si «conservasse anco le scritture», provvedendo, ove necessario, a supplire il notaio preposto alle cause del Sant'Ufficio e a redigerne i relativi atti. Come si vede, l'unificazione della mastrodattia in un solo ufficio non aveva affatto eliminato gli inconvenienti per cui il provvedimento era stato adottato. Né era da temere con ciò, secondo il memorialista, un danno del Proto. Questi avrebbe, infatti, evitato così il «pericolo di perdere l'ufficio, et per conseguenza il valore di esso, succedendo morte», poiché avrebbe recuperato per intero il capitale versato per l'acquisto, mentre alla sua morte l'ufficio sarebbe tornato, come previsto, alla Curia senza obbligo alcuno di rimborso. Inoltre, il Proto aveva «posseduto questo ufficio molti anni prima et dopo la riforma della tassa», mentre il riscatto ne sarebbe stato effettuato «in tempo che è peggiorato sì per il mancamento della tassa come per li negozi che erano assai più prima che venisse in mano sua»³⁴.

Un altro memoriale si soffermava sul reperimento dei fondi necessari al riscatto dell'ufficio. A questo scopo si suggeriva di «chiamare quattro persone confidente, quali sborzeranno li ducati cinquemila et seicento sborzati per detto Proto», remunerandoli «alla ragione di otto per cento». Questi quattro finanziatori della ricompera sarebbero stati «deputati... per percettori delli proventi di detto ufficio et scrivani sotto la persona ecclesiastica... eligenda in detto ufficio». Calcolandosi, poi, il reddito annuo dell'ufficio a 1.400 ducati e proponendosi di ripartirlo fra i quattro e la Curia, quest'ultima avrebbe ottenuto – secondo il memoriale – un'entrata annua di 920 ducati, mentre con gli altri 480, «senza sborzare cosa alcuna», avrebbe potuto definitivamente riappropriarsi di un ufficio che era diventato così discusso e conteso³⁵.

Un terzo memoriale, pur esso non datato, è del De Felice e si occupa egualmente di «ordinare et ponere in bona fede l'essercitio dell'ufficio della Mastrodattia della Corte Arcivescovile». Esso fa diverse ipotesi: «farlo essercitare in nome della Mensa Arcivescovile et deputare un capo, prete o laico..., sotto il quale staranno tanti notarij... con la perceptione della parte degli emolumenti che ciascheduno pro rata guadagnerà»; oppure «eligere un capo provisionato che realmente lui de sua persona et mano essercitasse l'ufficio predetto et tenesse l'occhio agli scrivani»; oppure ancora «eligere... uno numero de quattro o sei persone atte al essercitio tra quali potrà dividere detto ufficio, con sborzare... ognun d'essi il prezzo pro rata»³⁶. Il De Felice era indubbiamente tra i più esperti della materia per essere stato anch'egli per ventidue anni, come sappiamo, mastrodatti dell'Arcivescovo, e le osservazioni che egli fa in merito ai vantaggi e agli svantaggi di ciascuna delle soluzioni da lui proposte lo provano appieno. Però, la sua tendenza era pur sempre a un ritorno dell'ufficio alla gestione privata, sicché egli propende chiaramente per l'ultima delle tre ipotesi fatte.

Un quarto memoriale, a sua volta anonimo e non datato, suggeriva, invece, «che si deputi un sopra intendente della banca, notaio et scrivani ch'assistano continuamente nel Tribunale». Questo memoriale si dilungava in particolare nel dimostrare che «la pandetta non si può né alterare, né minuire», e ciò perché «la tassa è conveniente». L'unico punto sul qua-

le si ammetteva qualche possibilità di riserva era per quanto previsto «nella spedizione dell'absolutione et habilitatione del giuramento, per la quale era solito pagarse carlini dieci, et dipoi l'Arcivescovo Mario Carrafa [che aveva tenuto la cattedra napoletana dal 1565 al 1576] volse se ne pagassero quindici, però dieci al notaio et cinque al Seminario, et di poi per lo suo successore furono levati li cinque carlini del Seminario et ridotto il pagamento alla predetta tassa delli carlini dieci». Questi interessanti dettagli proseguono col notare che «molto tempo dipoi il notaio non solamente s'ha usurpato li cinque carlini di più che si davano al Seminario, ma s'è fatto et fa pagare carlini diecisette; et benché nella pandetta fatta per lo Vicario Honofrio della Porta [vicario dal 1583 al 1587] fosse fatta la tassa per carlini quindici, inclusi li due carlini del Vicario, non si deve detta tassa osservare, poiché il detto Vicario della Porta non havea autorità di far questa alteratione; ma è peggio, ché il Proto ha pure alterato la tassa fatta per detto Vicario della Porta et si fa pagare carlini diecisette, talché si deve moderare il pagamento et ridursi alla predetta tassa di carlini dieci». Il memoriale denunciava così un tipo di abuso, che dà una chiara idea del gioco di interessi che si annodava intorno alla cancelleria vescovile, e non solo da parte dei mastrodatti.

Per il Proto era tutt'altro che l'unico abuso. Il memoriale informa che egli soleva anche farsi «pagare per le bolle degli ordini più d'un carlino, sotto colore ch'egli metta la carta di coiro, et così dell'altre bolle beneficiarie più della tassa della pandetta», per cui si suggeriva, fra l'altro, di «ordinare ancora che le parti diano la carta di coiro et il notaio non habbia da fare altro che la scrittura». Inoltre, si insisteva molto sull'obbligo dello stesso Proto di tenere i dieci scrivani previsti; «et questo – si aggiungeva – non deve parer strano, poiché quando le banche erano disunte c'erano dieci notari in capite, oltre li scrivani che alcuni di loro tenevano». Per di più, date le disposizioni ecclesiastiche vietanti la vendita a privati o la loro partecipazione agli utili dell'ufficio di cancelleria, si doveva ricordare al Proto che «li scrivani deputati et deputandi da lui non partecipino degli emolumenti della Banca, ma che siano salariati, per levar l'occasione dell'estorsioni et le caggioni per le quali s'è mosso il Papa a far la ditta prohibitione». Tipico, poi, tra gli abusi del Proto quello di «tenere tanti bottegari sotto la sua protettione con pigliarsene una tassa di pagamento per dar loro libertà che potessero vendere le feste, et a questi non gli ha fatto far mai executione», mentre per altri negozianti che violavano l'obbligo della chiusura festiva comminava l'ammenda in cinque anziché, come avrebbe dovuto, in due carlini. Attraverso gli usi e gli abusi della cancelleria arcivescovile si intravede così, e con molta immediatezza, una vera e propria *tranche de vie* della Napoli della fine del '500. Ma che non si trattasse soltanto di più o meno leciti traffici, bensì anche della necessità di una migliore e più ordinata amministrazione è provato dal fatto che il memoriale si chiude con il suggerimento di «fare uno inventario di tutti li processi et scritture del Tribunale, fatti et da farsi, et che si debbano conservare in uno Archivio dentro il palazzo arcivescovile et non in casa del notaio»³⁷.

Il problema dell'archivio arcivescovile veniva così prendendo nettamente forma, al di là delle vicende che portavano la Curia napoletana, nella scia della nuova disciplina tridentina, a riorganizzare le proprie strutture con criteri meno, o non più, privatistici. Ed era un problema che nella storia recente della stessa Curia stava già venendo a maturazione, a mano a

mano che le più rigorose procedure imposte dal Tridentino concorrevano a determinare per gli stessi alti gradi della gerarchia ecclesiastica, necessità di documentazione inconsuete nella tradizione pre-tridentina. Proprio uno studioso del Seminario napoletano ha ricordato quanto fosse «grande l'antipatia di Mario Carafa, il fondatore del Seminario, per i registri e l'incuria amministrativa sua e di non pochi successori per le cose del nuovo istituto»³⁸. Ma era una incuria ben lontana dal limitarsi al solo Seminario; e l'ultimo dei memoriali sopra esaminati rivela chiaramente la percezione della gravità del problema.

Intanto, entrambe le misure imposte dal Gesualdo (riduzione delle tariffe e obbligo di tenere in servizio non meno di dieci scrivani) incontrarono l'ovvia resistenza del Proto. Questi rivendicava il proprio diritto di esigere le tasse sui suoi atti nella misura proporzionata al prezzo da lui pagato per l'acquisto dell'ufficio e in vigore fino a quel momento; e faceva pure presente che, in base alle condizioni dell'acquisto, egli non era tenuto a mantenere un numero di scrivani superiore a quello di coloro che lavoravano per lui³⁹. Anche il Gesualdo, però, non volle decampare; e dalla renitenza del Proto, «et ancora a fin di togliere l'inconvenienti e pregiudizj che provenivano dall'essere il detto Proto e scrivani tutti laici», trasse motivo per «incorporare e reintegrare alla Mensa la Mastrodattia»⁴⁰. Senonché il Proto fece ancora una volta ricorso a Roma. L'agente del Gesualdo colà, dopo aver informato l'Arcivescovo in data 21 giugno 1597 che «il Papa e la Congregazione laudano l'unione», scriveva il 28 giugno di un «fastidioso... pretozzo che sta qua per il Protho, che più volte have havuto a far perdere la pazienza a Monsignor Morra [segretario della Congregazione dei Vescovi e Regolari] col parlare al Papa, dare a tutte l'ore memoriali et in Congregazione trattare con ogni sfacciatagine»⁴¹. Sembrò, anzi, che dovesse il Proto stesso recarsi a Roma. Certo lo si vide «comprare domaschi cremisini per doie veste»⁴²: dono da offrire, evidentemente, in Roma a qualcuno in sollecitazione della sua causa. Il Proto aveva, anzi, fatto anche di più; e il 23 marzo 1597 aveva addirittura rifiutato di sottostare alla visita generale della diocesi condotta, d'ordine dell'Arcivescovo, dal Vicario Boido, cedendo alle istanze di quest'ultimo solo dopo una decisa ingiunzione a ottemperarvi entro l'indomani⁴³.

La forte posizione di diritto del Proto e la sua capacità di farla valere anche a Roma non impedirono, tuttavia, che il Gesualdo proseguisse nella sua azione. Il 20 settembre 1597 egli otteneva da Roma, a firma dell'Aldobrandini, la conferma dell'ordine di revoca del Proto a favore della Mensa arcivescovile⁴⁴. Il successivo 10 dicembre l'Arcivescovo faceva, quindi, depositare presso il banco del Monte della Pietà la somma di 5.580 ducati, corrispondenti al valore al quale l'ufficio della Mastrodattia della Curia era stimato, con obbligo del Proto di darne quietanza per ritirarlo. Il Proto doveva, inoltre, – ed è ciò che va qui particolarmente sottolineato – restituire «tutte le scritture che li furon consegnate» dagli altri notai della Curia al momento in cui la cancelleria era stata affidata alle sue cure esclusive, nonché consegnare «interamente tutt'altre scritture... in suo potere pertinenti alla detta Mastredattia e Tribunale Arcivescovile al Signor Canonico Curtio Palumbo, al dottor Alessandro Garavino, Giovan Leonardo Longobardo et Giovan Marco Cantarella, deputati dal ...Ill.mo Cardinale a ricevere dette scritture per riponerle et conservarle in una Camera seu Archivio sopra la Sacrestia del Palazzo Arcivescovile»⁴⁵. È, in pratica, e come si vede, l'atto di nascita dell'archivio diocesano napoletano. Raccolta

delle scritture, destinazione della sede, deputazione di una commissione a sovrintendere al passaggio delle carte in Curia sono, infatti, gli atti formali dai quali avrebbe dovuto trarre origine la nuova gestione. Ma la questione col Proto era ben lontana dal chiudersi. Il tenace Mastrodatti – dopo aver protestato contro il deposito effettuato dal Cardinale e averlo rifiutato⁴⁶ – poteva addirittura scrivere da Roma il 24 gennaio 1598 al suo più stretto collaboratore, Giovan Leonardo Longobardo, che la Curia vaticana aveva riconosciuto il suo diritto a esercitare l'ufficio in questione e scritto in tal senso al Gesualdo, per cui egli deputava lo stesso Longobardo a esercitarlo in suo nome, come già aveva fatto per il passato, e gli dava disposizione di consegnarne le entrate alla moglie⁴⁷. Fu giocoforza allora per il Vicario Boido riconoscere, come fece il 5 febbraio seguente, il diritto del Longobardo a esercitare per conto del Proto⁴⁸. A nulla valse la riserva avanzata in pari data dall'avvocato fiscale della Curia⁴⁹. Il 23 marzo il Vicario Boido dovette firmare la disposizione di revoca del deposito fatto presso il Monte di Pietà⁵⁰.

Per il Gesualdo si trattò di ricominciare pressoché daccapo. Tra febbraio e marzo del 1598 egli di nuovo si rivolgeva alla Congregazione dei Vescovi e Regolari affinché per Napoli venisse presa una decisione definitiva «circa li ministri et scrivani ch'haveranno da assistere all'esercizio della Mastrodattia, acciò siano in numero et qualità sufficiente per li negotij di quel Tribunale et habbino dal Mastrodatti tal partito che si possino mantenere senza occasione di fraudare o estorquere et si sappia da chi et come hanno da essere posti et levati et come s'hanno da conservare le chiavi dell'Archivio ove hanno da stare le scritture di esso Tribunale et Mastredattia». Eguale istanza il Gesualdo avanzava per «la riforma della tassa seu pandetta»⁵¹.

L'8 marzo la Congregazione risolse di affidare l'esame del caso al Cardinale Sauli⁵². Si svolse allora l'ultimo atto della vicenda ed entrambi i contendenti fecero valere ancora una volta le rispettive ragioni. Il Gesualdo insisté particolarmente sul fatto che il Proto non fosse persona raccomandabile: «ignorante – lo definisce –, tiranno et rapace, gran parte del tempo impedito dalle sue infermità, occupandosi anche continuamente in traffichi et mercantie». Gli faceva, poi, sempre torto di non aver «mai tenuto se non pochissimi scrivani, et la maggior parte insufficienti, per non dare loro altro che una piccola parte di quel che guadagnavano con le loro fatiche». La scarsità di scrivani si era fatta sentire in particolare per quanto riguardava la visita della Diocesi. Non essendosi voluto il Proto «accomodare a tenere una persona ecclesiastica per le cose di giurisdizione», l'Arcivescovo, «acciò che il Visitatore non restasse senza aiuto per gli atti della visita et Proto non lo facesse stentare più di quel che [aveva] fatto», aveva assunto lui uno scrivano *ad hoc*, pagandogli 7 ducati al mese – oltre i 400 che dava di provvisione al Visitatore e i 10 al mese che pagava per una carrozza –, e aveva dovuto pure provvedere a «tener di più un ecclesiastico per attitare nelle materie di giurisdizione», a sua volta con «provisione et vitto»: «de quali due spese le doveva far Proto».

L'Arcivescovo aggiungeva, inoltre, che la riduzione dei diritti di cancelleria, di cui il Proto si era doluto, aveva finito con l'essere stata stabilita da Roma in misura superiore a quanto si era deciso a Napoli. E non era affatto vero che, come il Proto lamentava, «ove prima si pagavano 15 giulij, hora se ne pagano doi». Ciò era avvenuto in un solo caso, «ciò è per l'assoluzione dal giuramento», per la quale peraltro né si pagavano prima 15 giulij né se

ne pagavano poi 2; e qui il Gesualdo spiegava che, come già sappiamo, «quando, già circa 30 anni sono, fu eretto il Seminario, non havendo ancora con che sostentarsi, furono aggiunti cinque giulij per ciascuna assoluzione et applicati al detto Seminario, il quale, dopo essere stato provisto, non ha più esatto detti cinque giulij, et nondimeno li mastridatti continuarono ad eseguerli, pigliandoseli per sé». L'Arcivescovo negava pure di aver tolto al Proto il servizio di cancelleria per le cause relative alle feste. Ammetteva, invece, di non averlo fatto neppure per le cause *ex delegatione apostolica*, benché «di ragione non le doveva havere»; e di avergli disconosciuto solo la competenza in materia di cause riguardanti i monasteri femminili, che, su conforme parere della Congregazione dei Vescovi, egli aveva lasciato al notaio preposto alle cause del Sant'Ufficio. Ma il punto sul quale maggiormente, e *pour cause*, il Gesualdo insisteva era l'altro, che già conosciamo, della opportunità di affidare la cancelleria arcivescovile a persona ecclesiastica. «Essendo – egli scriveva ora – l'ufficio della Mastrodottia dell'Arcivescovato di Napoli in testa d'un laico et non havendo egli altro che scrivani laici, da questo ne vengono infiniti disordini e pregiuditij». E di questi disordini il Gesualdo dava ora una indicazione assai più circostanziata di quanto non appaia in precedenza. Ne soffre, egli afferma, non solo la Chiesa napoletana, ma «la giurisdizione ecclesiastica in tutto il Regno, il quale regolarmente si governa con l'esempio di Napoli». L'esemplificazione era particolarmente diffusa ed eloquente. «Mentre – si diceva – in questo Tribunale non v'è altro che laici, non metteranno mano ad eseguire speditione che venghi da Roma, se ben di cosa mera spirituale, senza l'*exequatur*, perché dicono che non vogliono andar prigionj, né in galera per nessuno. Quando si tratta di qualche caso *mixti fori*, per la pretensione che ha la giurisdizione regia che *privative ad omnes episcopos* tocca alli ministri regij solo il procedersi, detti mastridatti et suoi scrivani si rendono difficilissimi ad attitare in simili cause. Quando poi occorre citare, procedere et scommunicare qualche ministro regio, tremano solamente a sentirlo, et in modo alcuno non vogliono far le scritture, né mettere la mano negli atti. Da questo – concludeva il Gesualdo – si può giudicare il danno notabile che ne riceve la giurisdizione ecclesiastica». E più avanti ribadiva ancora che gli scrivani del Proto molte cose ricusavano di farle «per la paura che hanno dei ministri regij»⁵³.

Era davvero difficile che, dinanzi a tali argomenti, la Curia romana, che di per se stessa già li aveva ben presenti, restasse insensibile. L'esigenza di garantire l'autonomia della giurisdizione ecclesiastica coi privilegi e le immunità che essa comportava – un'esigenza sempre primaria nella tradizione ecclesiastica, ma tanto più dopo Trento⁵⁴ – era di quelle che non ammettevano repliche. Questa volta le ragioni del Proto furono appena ascoltate. Con decisione dello stesso 8 marzo 1598 il Cardinale Sauli stabilì l'obbligo, per il cancelliere della Curia napoletana, di «sempre mantenere nel Tribunale dodici sottonotarj, o siano scrivani, de' quali alcuni fussero clerici, da eligersi e pagarsi da esso mastrodatti ed approvarsi dall'Arcivescovo». Ove entro due mesi il cancelliere non avesse ricoperto i posti di scrivani che volta per volta per una qualsiasi ragione si fossero resi vacanti, lo stesso Arcivescovo avrebbe potuto provvedervi *ex officio* «con assegnarli la metà degli emolumenti, o siano lucri, a forma della pannetta [= pandetta] o tassa». La relazione del Sauli provvide anche a fissare un nuovo ammontare dei diritti di cancelleria, sicché rimase parimenti soddisfatta la richiesta del Gesualdo di una revisione delle tasse di Curia. Per

Mastridatti	Scrivani
Pietro Giacomo Proto	Ambrogio De Giorgi
Deodato De Felice	Gio. Battista Stoppa
Francesco Ioele	Gio. Leonardo Longobardo
Scipione Ioele	Marzio Vinaccia
Simone Porzio	Gio. Geronimo Scarpato
Gio. Marco Cantarella	Giuseppe Sarriano
Gio. Antonio Turco	Gio. Geronimo De Patto
Annibale Porzio	Gio. Battista De Benedictis
Eredi di Muzio Carbone	Pietro Vinaccia
Gio. Camillo Prezioso	Gio. Domenico D'Andrea
Gio. Giacomo Salerno	Nardo Antonio Ferrara
Sebastiano Pezzullo	Vespasiano Milone
Pietro Langella	Andrea Sebastiano
	Ettore Caiazza
	Giacomo Reggiano

quanto più specificamente riguardava l'Archivio «formato dal Cardinal Gesualdo per custodia delle scritture», fu disposto che «tutte le scritture, atti e processi dell'Arcivescovile Curia si riponessero e custodissero nelle stanze particolari a tal effetto destinate dall'Em.mo Arcivescovo»; e che di tali stanze «se ne tenessero due chiavi eguali», delle quali una doveva essere conservata dal mastrodatti e l'altra dal Vicario generale o da altra persona a ciò deputata dall'Arcivescovo⁵⁵.

A questo punto il Gesualdo poté senz'altro porre in vigore i nuovi provvedimenti. Ne derivò, tra l'altro, la vera e propria costituzione materiale dell'archivio diocesano. Il primo aprile 1598 il Vicario Boido a pena di scomunica «*ipso facto incurrenda*», ordinava a tutti gli attuarii, notai, scrivani e mastrodatti che servivano o avevano servito presso la Curia vescovile di «presentare et consegnare in Camera Palatii Archiepiscopalis pro Archivio dicte Curie et ad hunc finem et effectum preparato et deputato omnia et quecumque acta, scripturas et processus tam civiles quam criminales vel spirituales seu mixtos, et quavis ratione vel causa, auctoritate ordinaria seu delegata, cuiuscumque generis sint et nuncupentur, in Curia predicta ratione eorum officiorum respective per quemlibet ipsorum hinc retro et usque in presentem diem attitata, gesta et peracta quovis modo». L'elenco di coloro ai quali l'ordine fu notificato ci dà il quadro completo delle persone che allora e nel periodo precedente avevano svolto il servizio di cancelleria presso l'Episcopio, e merita, perciò, particolare attenzione (vedi quadro)⁵⁶.

Il 17 aprile venne dallo stesso Boido intimato al Proto di provvedere a portare a 12 il numero degli scrivani in servizio sotto di lui e comunicata la tassa da percepire per i diritti di cancelleria⁵⁷. Al Proto non toccò, da allora in poi, che combattere una vana battaglia di retroguardia: sul numero degli scrivani, sugli scrivani da mettere a disposizione del Visitatore della Diocesi, sulla nuova tassa; e su questi argomenti si susseguirono fra lui e il Vicario una serie di ingiunzioni, di appelli e di proteste⁵⁸. Più importante è che il 18 maggio il Boi-

do gli dovesse intimare ultimamente di portare per l'indomani in Curia le scritture per l'Archivio, secondo l'ordine del primo aprile da lui non rispettato⁵⁹. L'indomani il Proto si presentò in Curia. Egli fece, però, presente di aver già consegnate «molte scritture allo Archivio del Arcivescovato de Napoli, quale se diceva che era preparato per per lo effetto di detto Archivio», ma di non avervi trovato «armarij per ponere li processi et altre scritture»; e di non essere tenuto a provvedervi lui, ritenendo che «le scritture deveano remanere appresso il notario et mastredatto, come si osserva tanto in Roma come in Napoli, massime tenendo titolo honerose detto officio». Protestava, inoltre, che «tutte le scritture che sono portate et portano in detto Archivio non patano per la humidità», del che non fosse poi incolpato lui, che le aveva tenute «in due camere benissimo conditionate et in loco asciuto», e che la sede destinata all'Archivio diocesano nel palazzo arcivescovile non aveva «loco capace et dove se possano mettere ordinatamente». A quest'ultimo riguardo il Proto affermava, anzi, qualcosa di ancor più specificamente interessante per la storia dell'Archivio diocesano, sostenendo che, data la ristrettezza dello spazio, nella nuova sede si sarebbe perduta «una fatica, ch'è fatta, cossi grande per uno anno et mezzo in circa per tutti li scrivani» da lui dipendenti «in mettersi in ordine et alfabeto, per facilitarli et trovare le scritture presto per comodità delli negotianti». È questo il primo accenno che abbiamo di un ordinamento delle carte diocesane napoletane; e il Proto aggiunge che, invece, nella nuova sede, non essendo «stato preparato il loco come si dovea», le scritture «al presente vi si ponono confuse per non possesse fare a meno et per obbedire all'ordine fattoli», per cui, «se poi in lo cercare delle scritture, per la confusione [che] si fa, le parte non le potranno havere cossi presto, non vi se imputi negligenza, né altro ad esso Pietro Iacovo Proto»⁶⁰.

Che non si trattasse di pretesti infondati, che non fosse il solo Proto a non ottemperare in tutto all'ordine di consegna delle carte e che lo stato dell'Archivio così costituito nella sede ad esso destinata non fosse dei più soddisfacenti e funzionali, è provato da più di un episodio. Così, ad esempio, nel corso di una lite sostenuta dalla Curia napoletana per le abbazie di Cappella e di Procida, il Gesualdo doveva scrivere da Roma il 10 maggio 1600 al Vicario e ai canonici Curcio e Aduasio di soprassedere per due giorni a ogni altro affare e di attendere esclusivamente, insieme coi mastridatti e coi notai della Curia, «a cercar con diligenza tutti gli atti, processi e le scritture appartenenti alla giurisdizione esercitata sopra le due Abbadie». Dove? L'indicazione non potrebbe essere più eloquente: «così nel Tribunale arcivescovile come in altri luoghi del Palagio arcivescovile cioè nella Computesteria, et anco nelle stanze et armarij della Sagrestia della Cattedrale, et in particolare nella banca di Iacomo Pinto in Vicaria, ove tutti gli processi delle liti della Mensa arcivescovile erano stati trasportati»⁶¹. Allo stesso modo «nel 1628 il Cardinal Boncompagni chiedeva ai canonici deputati Giambattista Schinelli e Stefano De Maio *scripturas erectionis Seminarij*»: scritture che non sappiamo neppure se siano mai esistite essendo certo che, «quando don Gennaro Radente nel 1744 ebbe l'incarico dalla Curia di raccogliere tutti i documenti del Seminario, non ne trovò di anteriori al 1642»⁶².

II. La vita dell'archivio fino alla prima guerra mondiale

La vicenda così ricostruita vale a spiegare l'assai lieve consistenza odierna dell'Archivio Storico diocesano di Napoli per il periodo anteriore al secolo XVII, senza che sia necessa-

rio credere, come si faceva nel secolo XVIII, a un supposto incendio, del quale, però, nessuno sapeva dire o provare quando fosse avvenuto⁶³. La stessa vicenda dimostra poi chiaramente, e in maniera attendibile, che l'Archivio arcivescovile napoletano nacque come archivio corrente, per le crescenti esigenze dell'amministrazione diocesana. E certamente non si va lontani dal vero supponendo che la crescita di tali esigenze fosse in diretta relazione con lo straordinario sviluppo urbano di Napoli nel secolo XVI. La diocesi napoletana comprendeva poco più del territorio della grande città⁶⁴, ma quest'ultima aveva visto almeno raddoppiarsi – fra l'avvento di Ferdinando il Cattolico al trono napoletano nel 1503 e gli anni della fine del secolo in cui il problema dell'Archivio diocesano venne a porsi con tanta urgenza – la propria popolazione. Gli affari di Curia già solo per questo dovettero subire un incremento notevolissimo. Nella capitale del Regno si erano, inoltre, concentrati in gran parte gli affari amministrativi e giudiziari del Mezzogiorno. Procedure amministrative e liti richiedevano, in queste condizioni, e ovviamente, un ben maggiore lavoro anche dagli uffici ecclesiastici, e massimamente, poi, dalla maggiore sede episcopale del Regno e una delle maggiori, anche, della Cattolicità. Se a ciò si aggiungono le esigenze interne alla Chiesa stessa nel periodo post-tridentino, alle quali si è già accennato (dalla intensificazione dei rapporti tra Roma e la periferia al maggiore accentramento del governo ecclesiastico locale nelle mani dei vescovi, alla forte riaffermazione della giurisdizione e del privilegio ecclesiastico, al recupero e all'incremento del patrimonio della Chiesa dopo il disordine se non le dispersioni dell'epoca precedente, ai cresciuti obblighi formali con relativa certificazione da parte dei fedeli etc. etc.), si comprende bene come il problema dell'Archivio diocesano si ponesse al Gesualdo per rispetti che andavano ben oltre l'esosità e il disservizio fatti lamentare dal Proto e dei quali il pubblico si doveva e subiva il danno.

Nato, dunque, come archivio corrente e dalle necessità impellenti di un'attività amministrativa e giudiziaria in espansione, ma, insieme, anche dalle esigenze di potenziamento e di rilancio della struttura e dell'azione ecclesiastica dopo Trento, l'Archivio diocesano napoletano ne portò il segno in tutte le sue vicende successive. Intanto, però, nel quadro dell'Archidiocesi napoletana e della sua amministrazione (vedi pagina seguente), l'Archivio e il suo responsabile avevano trovato una collocazione burocratica precisa, concorrendo a definire in senso più articolato e più funzionale, la rete degli uffici della Curia nell'età moderna.

Non fu, tuttavia, una vita fiorente e sicura. Gli inconvenienti originari del non regolare deposito delle carte, dell'angustia della sede, della scarsità di inventari attendibili, continuarono a farsi sentire in maniera evidente e sensibile. È un fatto che le grandi opere di erudizione del secolo XVII attinenti alle vicende e allo stato della Chiesa napoletana (D'Engenio, De Lellis, Caracciolo, De Magistris)⁶⁵ non recano tracce di utilizzazione dell'Archivio diocesano. Anche le opere giuridiche che si riferiscono alla procedura e alla giurisprudenza diocesana (Genovese, Riccio, Oliva)⁶⁶ sono oltremodo, o pressoché del tutto, avare di accenni al riguardo. Una delle ragioni principali risiedeva pur sempre nella indisciplina dei mastridatti e degli scrivani. I presuli della seconda metà del secolo XVII non poterono fare a meno di occuparsene. Antonio Pignatelli – il futuro Innocenzo XII – ne trattò in un editto del 26 giugno 1687. Tra le altre prescrizioni appaiono particolar-

Arcivescovo

Vicario generale	Teologo
Vicario delle Monache	Fiscale del Sant'Ufficio
	Visitatore o Riformatore generale
Avvocato Fiscale	Esaminatori sinodali ⁽⁵⁾
Promotore Fiscale	Esaminatori e Confessori degli Ordinandi ⁽⁶⁾
Avvocato de' Poveri	
Giudici consultori ordinari ⁽¹⁾	Penitenzieri ⁽⁷⁾
Cancelliere	Congregazione per le cause civili e criminali ⁽⁸⁾
Scrivani ⁽²⁾	
Mastrodatti del Sant'Ufficio	Congregazione per le cause del Sant'Ufficio ⁽⁹⁾
Mastrodatti delle Monache ⁽³⁾	
Carceriere	Congregazione del Tribunale della Visita ⁽¹⁰⁾
Cursori ⁽⁴⁾	

(1) Nel 1739 erano passati (secondo la scrittura spinelliana di quell'anno, dalla quale l'organigramma qui dato è desunto) dai quattro originari a dodici; (2) In numero di dieci; (3) Le due Mastrodattie del Sant'Ufficio e delle Monache, fino ad allora unite, furono separate sotto il vescovato dello Spinelli; (4) In numero di dieci, ma successivamente anch'essi accresciuti di numero; (5) In numero di nove; (6) In numero di nove; (7) In numero di dodici; (8) Si teneva, dal tempo di Annibale di Capua, il martedì e il sabato, con la partecipazione del Vicario generale, dei Consultori e dell'Avvocato fiscale; (9) Si teneva il giovedì, con l'intervento degli stessi e, in più dell'Arcivescovo, e del suo mastrodatti; (10) Si teneva il lunedì, con l'intervento degli stessi e, in più, del Visitatore generale.

mente significative quelle che impongono ai mastrodatti e agli scrivani di «riponere nell'Archivio tutte quelle cause e processi civili e criminali che saranno terminati, e gl'altri iniziati, che non sono stati attitati, o tirati avanti per lo spatio di mesi sei, se non saranno detti processi trattenuti per legittima causa»; e all'archivista di rispettare l'orario e le regole dell'ufficio e di non far uscire dall'Archivio «atti o scrittura alcuna, né quelli consignare o improntare a persona alcuna»⁶⁷. Ma anche questo specifico intervento sarebbe rimasto ben lontano dal produrre gli effetti voluti. Mastrodatti e scrivani continuarono a non depositare con regolarità e completezza gli atti e le carte alla cui stesura attendevano. Gli archivisti continuarono a consentire o tollerare che dall'Archivio si estraessero *extra formam* incartamenti e scritture. Il reperimento degli atti, la documentazione dei procedimenti, il supporto documentario dell'amministrazione diventavano, in queste condizioni, assai aleatorii. Che sono, appunto, i problemi ai quali si riferisce l'Arcivescovo Francesco Pignatelli nel suo editto del 26 febbraio 1710, in cui si prescrive che, «dovendosi procedere al nuovo registro dell'Archivio» ed «essendosi riconosciuto che buona parte dei processi e scritture si ritrovano distratte dalla Corte Arcivescovale e suo Archivio», chiunque abbia in suo potere o sappia chi ha e dove si trovano «processi o scritture, così criminali come civili, beneficiali, patrimoniali seu requisiti d'ordinazione, assenti d'autorità ordinaria e delegata ed ogni altra simile scrittura spettante ad essa Corte Arcivescovale e sua Mensa, anche pertinenti a' Monasteri di Monache», li consegnerà alla Curia⁶⁸. A distanza, dunque, di oltre centodieci anni, la stessa ingiunzione emanata dal Boido al momento

della costituzione dell'Archivio. A Francesco Pignatelli si dovè, comunque, una cura specifica per l'Archivio diocesano, che – egli ricorda nel sinodo del 1726 – «ampliandum et ordinandum mandavimus»⁶⁹.

Furono, insieme con quelli del successore Arcivescovo Spinelli, gli interventi più specifici di cui si abbia memoria. Dello Spinelli sappiamo che, oltre a farsi redigere la scrittura del 1739 di cui ci siamo più volte avvalsi e oltre all'incarico dato al Radente di curare la raccolta delle scritture riguardanti il Seminario, alla quale pure si è accennato, cercò di riordinare organicamente l'Archivio. Nella sua relazione *ad limina* del 1739 egli afferma testualmente:

«Curiae Archivium, cuius mihi summa cura est, ordinandum mandavi, quod, cum maiori ex parte utiliter actum sit, valde gaudeo. Praeterea, cum quamplures processus distracti in multorum manibus essent, eorum restitutionem nonnullum negotio curavi; eiusque rationi quo magis consulerem, constitui ut precipue documenta Curiae, quae deinceps in scripturam redigi contigerit, transcribantur in regesta, quo fiet ut, si illa deperdi usu venerit, sint fontes unde extrahi possint. Et ad regestum quod attinet bullarum beneficiorum fieri solitum, mandavi ut non solum nomina beneficiorum in indicem referantur, sed etiam in alterum ipsorum beneficiorum idque dilucide atque optimo ordine, adnotatis etiam redditibus ac eorum documentis»⁷⁰.

Nella relazione del 1747 lo Spinelli faceva poi esplicito riferimento a un altro settore di particolare importanza dell'Archivio, oltre quello dei benefici, e cioè alla Mensa. Di questa egli ricorda che non esisteva fino ad allora alcuna descrizione, e comunica di aver disposto già da un triennio una serie di ricerche per formarne la platea e per individuare le origini delle fondazioni e i diritti di ogni genere toccanti ad essa⁷¹. Nell'Archivio diocesano cominciava così a farsi luce una visione nuova, i cui frutti non si sarebbero più dispersi e che andava dalla più esatta consapevolezza storica del passato dell'Archivio, attestata dalla scrittura del 1739, all'ordinamento materiale delle carte e alla redazione di inventari attendibili almeno per i fondi di più immediato interesse.

Del resto, proprio con lo Spinelli vi fu, nella cultura ecclesiastica napoletana, uno sforzo di rinnovamento, che in qualche modo durò pure sotto il suo successore Sersale⁷². In particolare, poi, tra le *Memorie storiche* dello Sparano e il progetto di una *Historia Ecclesiastica Neapolitana*, da parte di Ignazio Maria Como, amico e corrispondente del Muratori⁷³, si ebbe un risveglio specifico di interesse per la storia della Chiesa di Napoli. Le stesse polemiche giannonistiche e giurisdizionalistiche portarono a una sensibilità più viva per il corredo filologico che ora appariva chiaramente necessario e, quindi, anche per la documentazione di archivio⁷⁴. Certo, il preminente interesse di allora per la Chiesa primitiva e per l'età medioevale non consentiva di fare una gran figura alla documentazione diocesana napoletana, che cominciava, come sappiamo, con una qualche regolarità solo a partire dalla fine del secolo XVI. E ciò può spiegare come ancora una volta, dopo le cure spinelliane e il vivace momento vissuto dalla cultura curiale parallelamente alla vicenda dell'illuminismo napoletano, l'Archivio diocesano e gli interessi storiografici che vi si potevano riportare attraversassero un periodo di alquanto minore lustro. Semmai, è da vedere in